

	N. di Repertorio	
	N. di Raccolta	
	Convenzione Quadro per l'affidamento del servizio VIGILANZA ED ATTIVITA'	
	CORRELATE - LOTTO N. 3 – AREA VASTA CENTRO - CIG 68242079C2	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di febbraio in Firenze, Via	
	di Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott. Alberto	
	Stefanizzi, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla	
	predetta Regione, nominato con decreto del Direttore della Direzione	
	Organizzazione e Sistemi informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per	
	gli effetti di legge	
	SONO COMPARSI:	
	- REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE , codice fiscale e	
	partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, P.zza	
	del Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il	
	22/12/1959, Dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n. 12345 del	
	29/08/2017, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità	
	di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore autorizzata, ai	
	sensi della delibera di Giunta regionale n. 63/2015, ad impegnare legalmente e	
	formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato	
	con determinazione del Direttore del Dipartimento ABS di ESTAR, Ente avvalso	
	della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, n. 1166 del 30/09/2016, esecutiva	
	a norma di legge;	
	- COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. con sede legale a Reggio Emilia, Via	
	Rochdale, n. 5, codice fiscale e partita IVA n. 00310180351, iscritta nel Registro	
	1	

	delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, rappresentata dal Sig.	
	Francesco Malpeli, nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 21/08/1964, in qualità di	
	Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società,	
	giusta Procura speciale conferita dal Vice Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione della Società, Sig. Andrea Grassi, a rogito del Dott. Giovanni	
	Aricò, notaio in Reggio Emilia, n. 78.444 di Repertorio e n. 12.719 di Raccolta, che	
	in copia digitale certificata conforme all'originale analogico, si allega al presente	
	atto quale "Allegato A".	
	La società COOPSERVICE interviene al presente atto in proprio e quale	
	mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito per brevità	
	indicato come "Fornitore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le	
	società mandanti SICURITALIA S.p.A. con sede legale a Como – Via Belvedere n.	
	2/A, codice fiscale e partita IVA n. 07897711003, iscritta nel Registro delle Imprese	
	presso la C.C.I.A.A. di Como e ELECTRIC SYSTEM S.r.l. con sede legale a	
	Modena – Via Austria n. 26, codice fiscale e partita IVA n. 02718860360, iscritta nel	
	Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena, giusto atto costitutivo del	
	Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, a rogito del Dott.	
	Giovanni Aricò, notaio in Reggio Emilia, n. 58.129 di Repertorio e n. 13.044 di	
	Raccolta che, in copia digitale certificata conforme all'originale analogico, si allega	
	al presente atto quale "Allegato B".	
	Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei	
	comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla	
	presenza dei testimoni	
	PREMESSO	
	- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, la Regione Toscana è	

	il Soggetto Aggregatore regionale di cui all'articolo 9 del D.L. 24/4/2014, n. 66;	
	- che Regione Toscana - Soggetto Aggregatore opera, ai sensi della Delibera di	
	Giunta Regionale n. 1232/2014, avvalendosi delle strutture dell'Ente Servizi Tecnico	
	Amministrativi Regionali (ESTAR) istituito ex art. 100 della L.R. 40/2005 per le	
	acquisizioni di beni e servizi in ambito sanitario e comunque occorrenti agli Enti del	
	Servizio Sanitario Regionale;	
	- che con determinazione ESTAR n. 1166 del 30/09/2016 e successiva	
	determinazione ESTAR n. 1445 del 28/11/2016 di rettifica veniva indetta da	
	ESTAR, in virtù del rapporto di avalimento, una gara in modalità telematica	
	mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi	
	con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior	
	rapporto qualità/prezzo, ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale	
	stipulare una Convenzione, ex art. 26 della Legge 488/1999, per l'affidamento del	
	“Servizio di Vigilanza ed attività correlate Lotto n. 3 Area Vasta Centro” alla quale	
	possono aderire le Aziende Sanitarie ed altri Enti del SSR, Regione Toscana (Giunta	
	Regionale, Consiglio Regionale, Agenzie e altri Enti dipendenti o Soggetti in house	
	della Regione Toscana), altre Pubbliche Amministrazioni che insistono sul territorio	
	regionale nonché altre Pubbliche Amministrazioni esterne al territorio della Regione	
	Toscana;	
	- che con le suddette determinazioni venivano approvati: il bando di gara, il	
	Capitolato tecnico, lo schema della presente Convenzione e la restante	
	documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;	
	- che con determinazione ESTAR, n. 669 del 14/05/2018 sono stati approvati i	
	verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto al Fornitore;	
	- che con determinazione ESTAR n. 1148 del 02/08/2018, a seguito dell'esito	
	3	

	positivo dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 è	
	stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la sopra citata	
	determinazione n. 669/2018;	
	- che con successiva Determinazione ESTAR n. 166 del 05/02/2019, per le	
	motivazioni ivi contenute, è stato ritenuto di procedere alla stipula della presente	
	Convenzione nelle more della definizione del giudizio in appello innanzi al	
	Consiglio di Stato, apponendo alla stessa una condizione risolutiva in caso di esito	
	sfavorevole del contenzioso ed è stato pertanto riapprovato lo schema di	
	convenzione integrato con la specifica condizione risolutiva;	
	- che, secondo quanto comunicato dal RUP, alla data odierna non risulta ancora	
	pervenuto l'esito del rinnovo del controllo relativo alla regolarità contributiva di	
	Sicuritalia S.p.A., nel frattempo scaduto e pertanto la Convenzione viene stipulata	
	nelle more dell'esito del rinnovo del controllo citato, secondo quanto previsto dalla	
	Delibera della Giunta Regionale n. 161/2018, con l'apposizione di apposita	
	condizione risolutiva;	
	- che, secondo quanto comunicato dal RUP, alla data odierna la Coopservice s. coop	
	s.a. risulta aver presentato istanza di rinnovo dell'iscrizione nella White List presso	
	la Prefettura di Reggio Emilia e non aver ancora ottenuto il rinnovo e pertanto la	
	Convenzione viene stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D.	
	Lgs. 159/2011 con l'apposizione di apposita clausola di recesso;	
	- che il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva a garanzia degli obblighi	
	assunti con la presente Convenzione;	
	- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in	
	forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	4	

	I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti	
	la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente	
	Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – DEFINIZIONI	
	1. Si richiama integralmente quanto riportato all’articolo 1 “Definizioni” del	
	Capitolato Normativo.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	1. Oggetto della Convenzione è l’effettuazione del servizio di Vigilanza ed attività	
	correlate Lotto n. 3 - Area Vasta Centro. Le prestazioni devono essere svolte secondo	
	quanto previsto nel Capitolato Normativo e nel Capitolato Tecnico – Lotto 3, che si	
	allegano al presente atto rispettivamente quali “Allegato C” ed “Allegato D” e ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga, irrevocabilmente, nei	
	confronti delle Amministrazioni contraenti, ad eseguire le prestazioni definite nel	
	Capitolato Normativo, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica così come	
	presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start. Il Fornitore non può far	
	valere alcuna pretesa in capo alle Amministrazioni contraenti individuate dalla	
	Convenzione prima dell’emissione degli Ordinativi di fornitura da parte di ciascuna	
	di Esse.	
	3. Il Fornitore, in adempimento della Convenzione, è tenuto nei confronti delle	
	Amministrazioni contraenti, a presentare, secondo le modalità dettagliate all'art. 8.2	
	del Capitolato Normativo, il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) che contiene il	
	piano delle attività ed i relativi costi, formulati sulla base dei prezzi indicati nel	
	Dettaglio Economico, che saranno oggetto dell'Ordinativo di fornitura del servizio e,	
	una volta che le medesime Amministrazioni contraenti hanno emesso l'Ordinativo di	
	5	

	fornitura del servizio, ad eseguire le prestazioni ivi indicate alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Normativo e Tecnico.	
	4. La Convenzione, tutti i documenti allegati e tutti i documenti ivi richiamati definiscono la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione degli Ordinativi di fornitura del servizio.	
	5. La Convenzione non è fonte di obbligazioni per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con i relativi contratti attuativi o con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.	
	6. Secondo quanto dichiarato dal Raggruppamento in sede di gara, le prestazioni scaturenti dalla Convenzione saranno eseguite nei seguenti termini:	
	- Coopservice Soc. coop.p.a.: 51% del servizio di vigilanza armata;	
	- Sicuritalia S.p.A.: 49% del servizio di vigilanza armata e 49% manutenzioni;	
	- Electric System S.r.l.: 51% manutenzioni.	
	ART. 3 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE	
	1. L'importo massimo complessivo della Convenzione è pari a Euro 56.525.000,00 (cinquantaseimilionicinquecentoventicinquemila/00) oltre IVA nei termini di legge. I contratti attuativi o gli Ordinativi di fornitura del servizio saranno effettuati fino alla concorrenza del suddetto importo massimo.	
	2. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo sopra individuato,	
	6	

	i contratti attuativi o gli Ordinativi di fornitura del servizio emessi dalle	
	Amministrazioni contraenti che aderiranno alla Convenzione.	
	3. Ciascun Ordinatoivo di fornitura del servizio o contratto attuativo conterrà l'esatta	
	indicazione delle prestazioni richieste ed il relativo importo. Gli importi delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione sono indicati nel Dettaglio Economico,	
	presentato in modalità telematica in sede di gara che, in copia digitale conforme	
	all'originale, si allega al presente atto quale "Allegato E"	
	ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE	
	1. La Convenzione ha una durata di 78 mesi decorrenti dalla data odierna di	
	sottoscrizione, con riserva di proroga per ulteriori sei mesi e per un importo	
	massimo pari ad Euro 4.710.420,00 (quattromilionisettecentodiecimilaquattrocento-	
	venti/00) oltre IVA nei termini di legge. Gli Ordinativi di fornitura del servizio	
	saranno emessi entro e non oltre la stessa data di scadenza, ad eccezione di quelli	
	comprensivi delle prestazioni riferite alla locazione di nuovi impianti che saranno	
	effettuati almeno entro 24 mesi dalla data di scadenza della Convenzione.	
	2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Ordinativi	
	di fornitura del servizio attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire	
	alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo indicato al precedente	
	articolo 3.	
	ART. 5 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	
	1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità	
	recanti contenuti od obblighi che incidono sul contenuto prestazionale dei servizi	
	indicati nel Capitolato Tecnico in maniera tale da non essere suscettibili di	
	inserimento di diritto nella Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente	
	incompatibili con la medesima, e quindi con l'esecuzione delle prestazioni	
	7	

	individuate nei contratti attuativi o negli Ordinativi di fornitura del servizio, Regione	
	Toscana – Soggetto Aggregatore, anche coinvolgendo le Amministrazioni contraenti	
	ed il Fornitore, potrà concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti	
	sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei	
	criteri di aggiudicazione della gara. Qualora risulti impossibile effettuare eventuali	
	modifiche nei presupposti sopra esposti, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore	
	procederà a recedere dalla Convenzione salvo l’obbligo del Fornitore di fornire le	
	prestazioni già richieste con gli Ordinativi di fornitura del servizio fino a nuova	
	aggiudicazione.	
	ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE E DEGLI	
	ORDINATIVI DI FORNITURA	
	1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione e degli Ordinativi di	
	fornitura del servizio (se l'Amministrazione contraente utilizza tale gestione digitale)	
	dovranno essere trasmessi tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC).	
	2. La PEC del Fornitore è: gare.coopservice@legalmail.it;	
	la PEC di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è:	
	regionetoscana@postacert.toscana.it;	
	le PEC delle Amministrazioni contraenti aderenti verranno fornite in occasione dei	
	rispettivi Atti di adesione.	
	ART. 7 – DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE	
	1. Il Dirigente responsabile della Convenzione:	
	- è il RUP della Convenzione;	
	- autorizza le Amministrazioni contraenti - con la sottoscrizione degli Atti di	
	Adesione - ad emettere Ordinativi di fornitura del servizio (contratti attuativi);	
	- effettua le attività di monitoraggio, supervisione e controllo di cui al	
	8	

	successivo art. 10;	
	- provvede alla escussione della garanzia definitiva in tutti i casi in cui è previsto.	
	2. Ai fini di quanto sopra indicato, il RUP è coadiuvato dal Supervisore con il quale il Fornitore è tenuto a relazionarsi.	
	ART. 8 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE	
	1. Le Amministrazioni contraenti aderiranno alla Convenzione mediante la sottoscrizione di appositi Atti di adesione. Le modalità di adesione da parte delle Amministrazioni contraenti sono descritte all'art. 8.2 del Capitolato Normativo cui espressamente si rinvia.	
	2. L'Atto di adesione contiene: l'elenco delle prestazioni che si prevede di dover realizzare a favore dell'Amministrazione contraente, il termine di validità entro cui saranno emessi gli Ordinativi di fornitura (che non potrà superare il periodo di validità della Convenzione), il nominativo del Responsabile del Procedimento (RES) e il nominativo del Direttore dell'esecuzione (DEC).	
	3. Successivamente al ricevimento dell'Atto di adesione, il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, è comunque tenuto ad effettuare tutte le attività indicate all'art 8.2 del Capitolato Normativo e all'“attivazione dei servizi” del Capitolato Tecnico, che sono richieste dalle Amministrazioni contraenti e che risultano propedeutiche alla adesione delle stesse alla Convenzione e dunque alla emissione degli Ordinativi di fornitura.	
	ART. 9 – ORDINATIVO DI FORNITURA	
	1. L'Ordinativo di fornitura del servizio verrà inviato al Fornitore tramite PEC e verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo dopo la sottoscrizione del relativo Atto di adesione e dopo l'integrazione del DUVRI, secondo quanto previsto	
	9	

	all'articolo 9.8 del Capitolato Normativo. L'Ordinativo di fornitura del servizio	
	rappresenta il documento contrattuale che vincola il Fornitore nei confronti della	
	Amministrazione contraente che lo ha emesso e riporta il CIG derivato acquisito	
	dalla medesima Amministrazione.	
	2. L'Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni Atto di	
	adesione sottoscritto, uno o più Ordinativi di fornitura del servizio fino alla	
	concorrenza dell'importo previsto nell'Atto di adesione. L'Amministrazione	
	contraente non è obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'Atto di adesione ed	
	il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo.	
	3. L'Ordinativo di fornitura del servizio obbliga il Fornitore ad eseguire le	
	prestazioni ivi contenute nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico	
	secondo i prezzi indicati nel Dettaglio Economico, pena l'applicazione delle penali	
	previste dal Capitolato Normativo. Il Fornitore potrà vantare i propri diritti in	
	relazione alle prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti	
	dell'Amministrazione contraente.	
	4. I singoli Ordinativi di fornitura del servizio individuano il termine entro cui	
	devono essere svolte le prestazioni ivi indicate, in ogni caso non potranno essere	
	emessi Ordinativi di fornitura che prevedano lo svolgimento di prestazioni oltre il	
	termine di durata della Convenzione, ovvero oltre il termine stabilito per l'eventuale	
	proroga della Convenzione.	
	5. La somma degli importi dei singoli contratti attuativi e/o degli Ordinativi di	
	fornitura del servizio emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere	
	superiore all'importo massimo indicato al precedente articolo 3.	
	ART. 10 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
	1. Con riferimento al singolo contratto attuativo/Ordinativo di fornitura, ciascuna	
	10	

	Amministrazione contraente, mediante il RES ed il DEC, effettua i controlli e le	
	verifiche sul servizio erogato, secondo le modalità previste dal Capitolato	
	Normativo e Tecnico, che si richiamano integralmente.	
	2. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, mediante ESTAR, svolge	
	attività di monitoraggio della Convenzione sotto il profilo della capienza	
	economica, attraverso l'autorizzazione alla stipula dei contratti attuativi/Ordinativi	
	di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti e di supervisione	
	sull'andamento complessivo dei controlli e delle verifiche effettuate dalle	
	Amministrazioni contraenti ai sensi del precedente comma.	
	3. In ogni caso Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva di	
	effettuare controlli, anche a campione, e verifiche ispettive in corso di esecuzione al	
	fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese	
	dal Fornitore.	
	ART. 11 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI	
	PAGAMENTO	
	1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per le	
	prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura del servizio, saranno calcolati	
	applicando a ciascuna prestazione ivi contenuta il corrispondente importo unitario	
	indicato nel Dettaglio Economico moltiplicato per le quantità richieste, calcolate	
	sulla base della durata di ciascun Ordinativo di fornitura stesso.	
	2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle	
	prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura o nel contratto attuativo.	
	3. I corrispettivi come sopra calcolati saranno fatturati a seguito di verifica di	
	conformità come indicato nel Capitolato Normativo. Ai fini del versamento dell'IVA	
	per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche	
	11	

	Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972	
	("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014 e dalle	
	relative disposizioni di attuazione.	
	4. Nei singoli Ordinativi di fornitura del servizio verranno indicati tutti gli estremi	
	utili ad emettere le fatture elettroniche che dovranno comunque prevedere le	
	specifiche di cui al DM n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione,	
	trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Ciascuna fattura dovrà essere	
	inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs.	
	52/2004, dal D. Lgs. 82/2005 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in	
	riferimento alle modalità di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture	
	saranno contenute negli Ordinativi di fornitura.	
	Di regola le fatture dovranno essere emesse mensilmente, tuttavia ciascuna	
	Amministrazione contraente potrà prevedere tempistiche diverse comunque non	
	superiori a tre mesi.	
	5. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento delle fatture ricevute	
	nel termine di 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione.	
	Termini e modalità diversi potranno essere stabiliti dalle Amministrazioni contraenti	
	solo qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa in materia.	
	6. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al relativo	
	Ordinativo della Amministrazione contraente e dovrà essere intestata e trasmessa	
	alla Amministrazione contraente. Il CIG "derivato" rispetto a quello della	
	Convenzione, indicato da ogni Amministrazione contraente nell'Ordinativo, sarà	
	inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture per essere poi riportato dalle	
	Amministrazioni contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli	
	obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	12	

	7. Le Amministrazioni contraenti non accetteranno le fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'Amministrazione contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.	
	8. L'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità delle Imprese costituenti il Raggruppamento in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.	
	9. Ciascuna Amministrazione contraente, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore impiegato nell'esecuzione del contratto, procederà, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 a trattenere l'importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L'importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.	
	10. I corrispettivi saranno accreditati, secondo quanto richiamato nell'Ordinativo di fornitura, sul conto corrente intestato alla società capogruppo nel rispetto della Legge n. 136/2010 e di quanto indicato al successivo articolo 12. Tale conto corrente dovrà essere comunicato ad ogni singola Amministrazione contraente prima della attivazione del servizio. Tale comunicazione, in caso di utilizzo del Negozio Elettronico – START, avviene utilizzando il modello “Tracciabilità dei flussi finanziari” messo a disposizione sul Negozio Elettronico stesso, da inviarsi alla PEC dell'Amministrazione contraente.	

	11. La società mandataria in relazione ad ogni Ordinativo di fornitura deve	
	comunicare all'Amministrazione contraente, tramite PEC, le società partecipanti al	
	RTI che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'Ordinativo con le relative	
	percentuali di erogazione del servizio e di fatturazione dei canoni e degli importi	
	dovuti. Ciascuna delle società che esegue il servizio emetterà fattura in relazione alla	
	parte di relativa competenza ed in conformità a quanto comunicato dalla società	
	mandataria.	
	12. Ciascuna Amministrazione contraente individua le modalità operative della	
	ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30, co. 5, del D. Lgs. 50/2016, potendo anche	
	richiedere che le fatture emesse nel corso dell'esecuzione del servizio siano	
	decurtate della suddetta percentuale.	
	ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1. Il Fornitore, nell'esecuzione degli Ordinativi di fornitura a favore delle	
	Amministrazioni contraenti, si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di	
	nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte	
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.	
	136/2010.	
	3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione	
	contraente e al RUP della Convenzione ed alla Prefettura di competenza	
	dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la Convenzione il Fornitore è	
	tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Ordinativi di fornitura delle	
	14	

	dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri.	
	4. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni	
	sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti	
	dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con	
	particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008. Lo stesso si	
	assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente	
	subiti da persone o cose delle Amministrazioni contraenti, in dipendenza di	
	omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.	
	5. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non	
	inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli	
	accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla	
	normativa vigente, può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al	
	Fornitore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi	
	predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere	
	il risarcimento danni.	
	6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
	contraenti e Regione Toscana – Soggetto Aggregatore da qualsivoglia eccezione,	
	contestazione e pretesa relative alla prestazioni indicate nei singoli Contratti	
	attuativi o negli Ordinativi di fornitura del servizio derivanti dall'inosservanza di	
	norme e prescrizioni tecniche.	
	7. Il Fornitore si assume ogni responsabilità ed ogni eventuale onere conseguente	
	nel caso che utilizzi dispositivi che violino brevetti o diritti d'autore o che adotti	
	soluzioni tecniche o di altra natura che a loro volta violino brevetti o diritti d'autore.	
	16	

	Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri, comprensivi delle eventuali	
	spese di giudizio, derivanti da ogni azione giudiziaria da chiunque promossa nei	
	confronti delle singole Amministrazioni contraenti, a causa dell'illecita	
	contraffazione o violazione di brevetti o diritti di autore relativamente ai prodotti	
	forniti in dipendenza della Convenzione. È obbligo di ciascuna Amministrazione	
	contraente informare per iscritto il Fornitore del verificarsi di azioni giudiziarie in	
	tal senso.	
	8. Il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, manleva, inoltre, Regione	
	Toscana - Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da ogni e	
	qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi	
	dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della	
	Convenzione, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese	
	comprese quelle legali da esse derivanti.	
	ART. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE	
	1. Così come previsto all'art. 9.7 del Capitolato Normativo, il Fornitore è tenuto, al	
	fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ad applicare le disposizioni previste	
	dalla contrattazione collettiva di Categoria, in materia di riassorbimento del	
	personale	
	2. Il mancato rispetto di tale obbligo, che costituisce modalità di esecuzione del	
	contratto, potrà essere valutato di volta in volta, al fine di verificare se il Fornitore	
	abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.	
	3. Il Fornitore è obbligato ad applicare quanto previsto dal CCNL in conformità ai	
	principi stabiliti dalla normativa, dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria,	
	tenendo conto altresì degli indirizzi regionali contenuti nel Protocollo d'intesa tra	
	Regione Toscana, ESTAR e CGIL-CISL-UIL regionali (DGRT n. 433/2015).	
	17	

	4. Con l’emissione degli Ordinativi di fornitura da parte delle seguenti	
	Amministrazioni contraenti: USL Toscana Nord Ovest, Azienda Ospedaliero-	
	Universitaria Pisana, Fondazione Toscana G. Monasterio, USL Toscana Sud Est,	
	Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, ESTAR, Regione Toscana (Giunta,	
	DSU), i dati relativi alle unità lavorative impiegate prima dell’emissione dei suddetti	
	Ordinativi, ossia: n. addetti, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro, monte ore	
	settimanale, si danno per acquisite.	
	5. Per le Amministrazioni contraenti ed Enti per i quali i dati non sono stati forniti	
	prima della presentazione dell’offerta, la presente clausola di salvaguardia del	
	personale troverà applicazione al momento della adesione alla Convenzione e stipula	
	del relativo contratto attuativo. A tal fine contestualmente alla manifestazione	
	d'interesse l'Amministrazione contraente fornirà i dati relativi al personale ai fini	
	della predisposizione da parte del Fornitore del PDI, con le modalità descritte nel	
	Capitolato Normativo all’art. 8.2 e nel Capitolato Tecnico al Punto Lotto 3	
	“Attivazione dei servizi”.	
	ART. 15 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE	
	1. Non è ammesso il subappalto in quanto il Fornitore non ne ha fatto richiesta in	
	sede di gara.	
	2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l’esecuzione delle	
	prestazioni indicate, è obbligato, ai sensi dell’art. 105 comma 2, del D. Lgs.	
	50/2016, a comunicare all' Amministrazione contraente che ha emesso l'Ordinativo	
	di fornitura e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore il nome del sub-contraente,	
	l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad	
	attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
	136/2010.	
	18	

	3. E' fatto divieto assoluto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione	
	ed i singoli contratti attuativi o Ordinativi di fornitura del servizio, a pena di nullità	
	della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le	
	Amministrazioni contraenti e Regione Toscana - Soggetto Aggregatore hanno	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di fornitura e la	
	Convenzione.	
	ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO	
	1. E' ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza	
	della società capogruppo; la cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106	
	comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n. 52.	
	2. La Società capogruppo dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente	
	dedicato, anche in via non esclusiva agli Ordinativi di fornitura, sul quale ricevere,	
	dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti ad essi relativi. Tali pagamenti	
	dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti	
	idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG derivato	
	indicato dall'Amministrazione contraente nell'Ordinativo di fornitura. Le	
	Amministrazioni contraenti provvederanno al pagamento delle prestazioni di	
	competenza della società capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto	
	corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.	
	3. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata e notificato alle singole Amministrazioni contraenti interessate.	
	4. La comunicazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire anche tramite	
	PEC indirizzata alle singole Amministrazioni contraenti interessate.	
	ART. 17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
	COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
	19	

	1. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
	collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dai Codici di	
	comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti in quanto	
	compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.	
	2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti	
	aderenti saranno messi a disposizione del Fornitore.	
	3. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di	
	comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti, si impegna a	
	trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare	
	alle Amministrazioni contraenti aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
	ART. 18 – PENALI E RISOLUZIONI	
	1. Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze,	
	nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura, rispetto a	
	quanto riportato nel Capitolato applicherà le penali ai sensi dell'art. 9.13 del	
	Capitolato Normativo.	
	2. Le Amministrazioni contraenti comunicheranno al RUP, l'ammontare delle penali	
	applicate e le relative motivazioni.	
	3. Ciascuna Amministrazione contraente che, in un periodo di 12 mesi, ha applicato	
	penali per tre inadempienze/ritardi di gravità alta ovvero per 6 inadempienze/ritardi	
	di gravità media – come definiti dall'art. 9.13 del Capitolato Normativo –	
	comunicherà al Fornitore che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la	
	procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per la	
	risoluzione del relativo contratto. Qualora, nel periodo di 12 mesi decorrenti dalla	
	prima infrazione, si verificassero ritardi/inadempienze sia di gravità alta che di	
	gravità media, ai fini dell'attivazione della procedura sopra indicata per la	
	20	

	risoluzione del contratto, si conviene che due inadempienze di gravità media sono da	
	considerarsi come una di gravità alta.	
	4. Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l'applicazione delle penali per un	
	importo pari al 10% del relativo Ordinativo di fornitura come grave inadempimento;	
	al verificarsi di tale ipotesi si procederà ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D.	
	Lgs. 50/2016.	
	5. Ciascuna Amministrazione contraente procederà alla risoluzione del relativo	
	contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, dopo aver assegnato al Fornitore	
	un termine di 15 giorni per adempiere, nei seguenti casi:	
	- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista nell'Ordinativo di	
	fornitura;	
	- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti	
	previsti o concordati;	
	- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione	
	contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel	
	Capitolato Tecnico e nel Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano	
	Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza	
	nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni	
	impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze	
	contestate.	
	6. Ciascuna Amministrazione contraente procederà alla risoluzione di diritto del	
	relativo contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:	
	- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione del	
	servizio di vigilanza e attività correlate;	
	- mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 10.1 del Capitolato	
	21	

	Normativo;	
	- mancato rispetto degli obblighi connessi al rispetto del “trattamento dati personali”	
	come previsti all’art. 16 del Capitolato Normativo;	
	- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non	
	effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti	
	bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa	
	pubblica;	
	- nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro operatore economico che	
	non sia stato autorizzato da Regione Toscana Soggetto - Aggregatore a svolgere	
	attività in subappalto.	
	7. Nei casi in cui, a seguito della approvazione della manifestazione d'interesse il	
	Fornitore non presenti alla singola Amministrazione contraente, secondo i tempi	
	comunicati dalla stessa, il Piano Dettagliato degli Interventi di cui all’art. 8.2 del	
	Capitolato Normativo, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, tramite il RUP,	
	applicherà la penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo	
	giorno di ritardo.	
	8. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore qualifica come grave inadempimento	
	delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione l’applicazione di penalità	
	per importi pari o superiori a Euro 35.000,00 irrogate in tutte le ipotesi in cui il	
	Fornitore si sia reso responsabile della mancata emissione di Ordinativi di fornitura	
	da parte delle Amministrazioni contraenti nei tempi comunicati a seguito della	
	stipulazione degli Atti di adesione; in tali casi si procederà alla risoluzione della	
	Convenzione, ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016.	
	9. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore qualifica quale grave inadempimento	

	delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione l'applicazione, da parte	
	delle Amministrazioni contraenti, di penalità pari al 10% dell'importo massimo	
	complessivo della Convenzione; in tali casi si procederà alla risoluzione della	
	Convenzione, ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016.	
	10. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore procederà con la risoluzione ai sensi	
	dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:	
	- mancata reintegrazione della garanzia escussa nel termine di 10 giorni dal	
	ricevimento della relativa richiesta;	
	- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, a favore anche di una	
	sola Amministrazione contraente.	
	11. In caso di risoluzione, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore procederà	
	all'escussione in tutto o in parte della garanzia di cui al successivo articolo 21 salvo	
	l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un	
	nuovo affidamento.	
	ART. 19 – CONDIZIONE RISOLUTIVA ESITO GIUDIZIO PENDENTE	
	DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	
	1. La presente Convenzione è condizionata risolutivamente ai sensi dell'art. 1353	
	del c.c. agli esiti del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n.	
	10080/2018). Pertanto qualora il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato	
	abbia esito sfavorevole per il Fornitore e si avveri la predetta condizione, gli effetti	
	della Convenzione cesseranno. Gli effetti degli Ordinativi di fornitura emessi dalle	
	Amministrazioni contraenti che hanno utilizzato la presente Convenzione	
	cesseranno con l'effettivo ingresso del nuovo fornitore nell'esecuzione dei servizi. Il	
	Fornitore, anche al verificarsi della condizione risolutiva, è dunque tenuto ad	
	eseguire le prestazioni fino all'effettiva operatività del nuovo fornitore	
	23	

	nell'esecuzione del servizio di vigilanza ed attività correlate.	
	2. Il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite	
	fino all'operatività del nuovo fornitore, purché correttamente effettuate, secondo il	
	corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando lo stesso espressamente, ora per	
	allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni	
	ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese nei confronti di Regione	
	Toscana - Soggetto Aggregatore, di ESTAR in qualità di Ente avvalso del Soggetto	
	Aggregatore, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 63/2015, e delle	
	Amministrazioni contraenti che hanno emesso ordinativi di fornitura.	
	ART. 20 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ESITO CONTROLLI	
	1. Il presente atto è condizionato risolutivamente, ai sensi dell'articolo 1353 del	
	codice civile, all'esito positivo del controllo relativo alla regolarità contributiva	
	(DURC) della società Sicuritalia S.p.A.	
	2. In caso di risoluzione è fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già	
	eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei	
	limiti delle utilità conseguite.	
	ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA	
	1. A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione e degli obblighi derivanti	
	dai contratti attuativi o dagli Ordinativi di fornitura del servizio, il Fornitore ha	
	costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2599/96/164546266	
	del 29/10/2018 e relativa Appendice n. 1 del 21/11/2018, con la quale UnipolSai	
	Assicurazioni si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto	
	Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti che insistono sul territorio regionale	
	e di tutti i soggetti individuati dall'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 che aderiranno	
	alla Convenzione, nell'interesse del Fornitore stesso, fino all'importo di Euro	
	24	

	2.071.641,25 (duemilionisettantunomilaseicentoquarantuno/25). L'atto suddetto è	
	conservato agli atti dell'Ufficio. L'importo della garanzia è stato ridotto per il	
	possesso della certificazione prevista all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016	
	conservata, in copia conforme agli originali, agli atti dell'Ufficio.	
	2. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti hanno il	
	diritto di escutere la garanzia costituita a loro favore in relazione alle penali	
	applicate ove non sia possibile trattenere gli importi relativi dai pagamenti	
	successivi. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva, in ogni caso la	
	facoltà di procedere all'escussione della garanzia anche per conto delle	
	Amministrazioni contraenti.	
	3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere	
	al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della	
	relativa richiesta effettuata dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore.	
	4. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
	svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite	
	massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.	
	103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di	
	nulla osta da parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, con la sola	
	condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del Fornitore dei	
	certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Amministrazioni	
	contraenti.	
	5. Ai fini del monitoraggio della garanzia, di ciascuno svincolo progressivo ne deve	
	essere data comunicazione al RUP, allegando ad essa i certificati di verifica di	
	conformità relativi al periodo di riferimento.	
	25	

	6. L'ammontare residuo della garanzia definitiva, che resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui alla presente Convenzione, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di regolare adempimento degli obblighi contrattuali.	
	ART. 22 – RECESSO	
	1. La Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti si riservano in ogni momento, la facoltà di recedere rispettivamente dalla Convenzione o dai Contratti attuativi qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato, oppure per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Del recesso ne sarà data comunicazione al Fornitore con un preavviso non inferiore a 20 giorni .	
	2. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
	ART. 23 – RECESSO EX D. LGS. N. 159/2011	
	1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, relativamente alla Coopservice s. coop s.a., successivamente alla stipula della presente Convenzione, sopravvenga il diniego del rinnovo di iscrizione nella White List presso la Prefettura di Reggio Emilia, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.	
	2. Il recesso dalla Convenzione determina il recesso delle Amministrazioni	
	26	

	contraenti dagli eventuali Ordinativi di fornitura nel frattempo stipulati.	
	ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI	
	1. La Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto	
	concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR	
	642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive	
	modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico delle	
	singole Amministrazioni contraenti aderenti mentre le spese di bollo e di registro ed	
	ogni altro onere della Convenzione sono a carico del Fornitore.	
	ART. 25 – FORO COMPETENTE	
	1. Le controversie insorte tra le parti derivanti o connesse alla presente Convenzione,	
	sia durante l'esecuzione sia al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro	
	natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via	
	bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la normativa vigente. In tali casi	
	sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi	
	altro.	
	ART. 26 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL	
	CODICE CIVILE	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile, il Sig.	
	Francesco Malpeli dichiara di accettare specificamente le clausole di cui agli	
	articoli: 14 – “Clausola di salvaguardia occupazionale”; 18 – “Penali e risoluzioni”;	
	19 – “Condizione risolutiva esito giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato”;	
	20 – “Condizione risolutiva per esito controlli”; 22 – “Recesso”; 23 – “Recesso ex	
	D. Lgs. n. 159/2011” e 25 – “Foro competente”.	
	ART. 27 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI	
	1. Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli	
	27	

	allegati.	

	Richiesto io, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho	
	ricevuto la presente Convenzione composta da n. 27 pagine elettroniche per intero e	
	parte della pagina n. 28 che ho letto ai comparenti i quali la approvano e con me la	
	firmano digitalmente e che verrà regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo:	
	- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per	
	la registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del	
	D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in	
	misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa	
	allegata al D.P.R. n. 642/1972;	
	- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto	
	mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di	
	Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà	
	conservata agli atti dell'Ufficio.	
	Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei	
	certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente	
	atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato	
	all'indirizzo ArubaSign e nello specifico:	
	- per il Dott. Giovanni Aricò, del certificato di firma digitale rilasciato dal Consiglio	
	Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority con vigenza dall'	
	08/09/2017 all' 08/09/2020;	
	- per il Sig. Francesco Malpeli, del certificato di firma digitale rilasciato da Infocert	
	Firma Qualificata 2 con vigenza dal 08/06/2018 al 08/06/2021;	
	- per la Dott.ssa Ivana Malvaso, del certificato digitale rilasciato da ArubaPec S.p.A.	
	28	

NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024.

Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico"
(Art. 23 d.lgs. n. 82/2005 – art. 68-ter L. n. 89/1913 – art. 58 LR n. 38/2007)

Io sottoscritto, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana

CERTIFICO

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che la presente copia della Convenzione Quadro **per l'affidamento del servizio VIGILANZA ED ATTIVITA' CORRELATE - LOTTO N. 3 – AREA VASTA CENTRO - CIG 68242079C2** omissi i suoi allegati, redatta su supporto cartaceo composto di numero **29 pagine** oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, e che la stessa è stata sottoscritta digitalmente in data 19/02/2019 dalla Dott.ssa Ivana Malvaso per Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con validità dal 17/07/2018 al 16/07/2024, dal Sig. Francesco Malpeli per il RTI con capogruppo la società Coopservice Soc. Coop. P.A., con certificato di firma digitale rilasciato da Infocert firma qualificata 2 con validità dal 08/06/2018 al 08/06/2021, e da me Ufficiale Rogante con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con validità dal 28/02/2013 al 28/02/2019;

che la verifica dei certificati di firma digitale, da me effettuata mediante il sistema di verifica Aruba Sign, ha avuto esito positivo.

Attesto che al contratto in oggetto è stato attribuito il **N. di Repertorio: 8567 N. di Raccolta: 5374** degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana.

Attesto che la Convenzione Quadro è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, **Ufficio Territoriale di FIRENZE 1..**

Si rilascia in carta libera per uso interno dell'Ente.

Firenze, lì 21 febbraio 2019

L'Ufficiale Rogante
Dott. Alberto Stefanizzi

The block contains a handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Alberto Stefanizzi'. Overlaid on the signature is a circular official stamp. The stamp has a double border. The outer ring contains the text 'REGIONE TOSCANA' at the top and 'Ufficio Rogante' at the bottom. The inner circle features a heraldic emblem of the Region of Tuscany, which is a red shield with a white cross and a green oak leaf. Below the emblem, the name 'Alberto Stefanizzi' is printed in a small font.